



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 825

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica ed integrazione dei criteri oggettivi per la determinazione degli importi da applicare negli atti di contestazione per ritardato accatastamento notificati ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; correzione errori materiali nella deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 24.03.2017.

Il giorno **26 Maggio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha stabilito che, a decorrere dal 1 febbraio e dal 1 agosto 2004, sono delegate rispettivamente alle Province Autonome di Bolzano e di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari e con decorrenza 1 settembre 2004 sono trasferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano le deleghe statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, ai sensi del D.Lgs 280/2001.

L'art. 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 modificato dal comma 2, dell'art 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, stabilisce l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denunce di variazione entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

L'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

L'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dalla determinazione del Dirigente n. 11 di data 20 settembre 2013.

L'art. 2 comma 6 del decreto ministeriale 26.07.2012, stabilisce che per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell' art. 20 e 28 del regio decreto-Legge del 13.04.1939, n. 652 con le modalità di cui alla determinazione del Dirigente n 11 di data 20 settembre 2013. Negli altri casi, ai soli fini dell'iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio del Catasto, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta d'iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 26.07.2012, stabilisce che nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall' art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del Territorio, sono svolte dalle medesime Province.

L'articolo 40, comma 5, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce che le modifiche agli atti del Catasto dei fabbricati relative ai cambiamenti riguardanti i diritti di proprietà sono disposte sulla base del decreto tavolare notificato secondo quanto previsto dall'articolo 123, primo comma, numero 6), dell'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai Libri fondiari nei territori delle nuove province), di seguito denominato "legge tavolare".

L'art. 31 del regio decreto-legge del 13.04.1939, n. 652 stabilisce che, chi non adempie agli obblighi previsti, è punito con una ammenda.

Il comma 338 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha aumentato gli importi di cui all'art. 31 del R.D.L. 652/1939, portandoli all'importo minimo di euro 258,00 e all'importo massimo di euro 2.066,00.

L'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, ha quadruplicato gli importi di cui al comma 338 della legge 30 dicembre 2004, n.311 portando l'importo minimo a euro 1.032,00 e l'importo massimo a euro 8.264,00.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, modificato dall'articolo 1, comma 637, della legge 190/2014, stabilisce che, la sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

L'art. 16 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ha dettato disposizioni in merito alla notifica dell'atto di contestazione e agli elementi in esso contenuti.

Avendo riscontrato alcuni errori materiali nella deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 24 marzo 2017 riguardanti:

- il punto 4) la dove sono indicati le delibere che approvano gli schemi contrattuali e di convenzione al portale OPENkat in quanto già superati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 869 del 10 maggio 2013, che ha dato mandato al Dirigente del Servizio Catasto di approvare, modificare integrare e abrogare in contratti per l'accesso al portale OPENkat e seguente determinazione del Dirigente n. 7 del 16 giugno 2014 di approvazione dei nuovi schemi contrattuali;

- nella Tabella A per quanto riguarda i tributi speciali catastali è necessario provvedere alla correzione della stessa precisando alcuni aspetti applicativi e correggendo alcuni errori materiali.

Tutto ciò premesso e ravvisata la necessità di modificare ed integrare i criteri oggettivi per il calcolo degli importi da applicare negli atti di contestazione per ritardato accatastamento

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;
- visti gli artt. 20, 28 e 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;
- visto l'art. 13 commi 14-bis e 14-ter del decreto-legge n. 201/2011;
- visto l'art. 2, comma 6 e l'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 26.07.2012;
- visto l'articolo 40, comma 5 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visto il comma 338 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- visto l'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- visti gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- visto l'art. 16 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- visto l'art 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il punto 3 dell'allegato 4/2;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che il calcolo dell'importo della sanzione da applicare agli atti di contestazione per ritardato accatastamento o denuncia di variazione delle unità immobiliari urbane, per ritardato accatastamento di fabbricato rurale, per tardiva cancellazione dell'annotazione riferita alla ruralità degli immobili è stabilito in maniera oggettiva secondo i criteri descritti ai successivi punti 2. e 3.;
2. che per le sanzioni riguardanti violazioni commesse entro il 30 giugno 2011 riferite al ritardo di accatastamento o denuncia di variazione delle unità immobiliari urbane il calcolo è composto, da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.066,00;
3. che per le sanzioni riguardanti violazioni commesse a partire dal 1 luglio 2011, riferite al ritardo di dichiarazione di nuova costruzione, denuncia di variazione delle unità immobiliari urbane, denuncia di nuova costruzione di fabbricato rurale dopo il 30 novembre 2012 e per tardiva cancellazione dell'annotazione dovuta alla perdita dei requisiti di ruralità degli immobili, il calcolo è così composto, da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo di euro 8.264,00;
4. che per le attività svolte dall'Ufficio ai fini del calcolo della rendita presunta, in caso di mancato o tardivo adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 336 legge 311/2004 o ai sensi dell'art. 1 comma 277 della legge 244/2007, è previsto il pagamento di un importo forfettario pari ad euro 260,00 come onere d'istruttoria pratica e attività estimali, oltre alle relative sanzioni come di seguito contabilizzati – spese generali di predisposizione pratica e dell'istruttoria euro 130,00, spese per sopralluogo euro 80,00, oneri per l'attività estimale (classamento, consistenza e rendita presunta) euro 50,00;
5. che all'atto di contestazione, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 472/1997 notificato a seguito di ritardato accatastamento, venga sempre allegata la specifica riguardante il calcolo della sanzione;

6. che, a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione, la cancellazione dell'annotazione della domanda di ruralità è:
 - disposta d'ufficio al momento della variazione della titolarità sulla base del decreto tavolare;
 - a carico del soggetto obbligato in tutti gli altri casi;
7. che nei casi di omessa o tardiva dichiarazione Docfa riferita a più unità immobiliari urbane, è applicabile il regime sanzionatorio mitigato dall'art.12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ovvero venga calcolata un'unica sanzione, aumentata da un quarto al doppio; resta salva la possibilità di aderire al ravvedimento operoso il cui importo deve essere calcolato tenuto conto della data di presentazione della denuncia rispetto alla data di usufruibilità indicata o, se più vantaggioso, rispetto all'ultimo passaggio di proprietà avvenuto per l'unità;
8. di dare atto che le entrate derivanti dall'applicazione della presente deliberazione saranno accertate ed imputate rispettivamente sui capitoli 151210 (sanzioni amministrative a carico di Amministrazioni pubbliche), 151220 (sanzioni amministrative a carico di Famiglie), 151230 (sanzioni amministrative a carico di Imprese) e 151240 (sanzioni amministrative a carico di Istituzioni sociali) dell'esercizio finanziario 2017 e degli esercizi finanziari futuri;
9. di sostituire il testo di cui al punto 4) della deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 24 marzo 2017 con il seguente:

“di rendere esecutiva la presente deliberazione e la contestuale cessazione dell'esecutività delle deliberazioni n. 600 del 17 aprile 2014, n. 992 del 13 giugno 2016 e n. 845 del 27 aprile 2012, a far data dal 1 aprile 2017”;
10. di sostituire le tabelle A, B e C parte integrante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 24 marzo 2017 con le allegate tabelle A, B e C così da formare parte integrante;
11. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa sul bilancio provinciale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dal momento dell'approvazione.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tabella A - B - C

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

TABELLA A

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI				DIRITTI TAVOLARI			
	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI		TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
1	Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento			1	Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento		
	a) dei propri dati catastali - tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del programma informatico, o con analoghi sistemi di autenticazione (es. SPID)	0,00	I dati concessi a titolo gratuito su portali dedicati, non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.		a) dei propri dati tavolari - tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del programma informatico, o con analoghi sistemi di autenticazione (es. SPID)	0,00	
2	Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del catasto, presso gli uffici o tramite collegamento in rete:			2	Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del libro fondiario, presso gli uffici o tramite collegamento in rete:		
	a) dei dati censuari: - per unità immobiliare o particella - per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazione di 5 - elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati, per ogni unità immobiliare/particella	3,00 3,00 0,20	Trasmissione mediante FAX oppure e-mail di visure: per ogni operazione di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro		a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19, comma 4 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso - per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni per ogni porzione materiale	3,00	Trasmissione mediante FAX oppure e-mail di visure: per ogni operazione di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli abbozzi di campagna: - per ogni documento	3,00	Gli stessi tributi si applicano per la consultazione puntuale delle basi dati del Catasto tramite accessi di interoperabilità Web Services, come stabilito dal regolamento tecnico approvato con determinazione del dirigente del servizio catasto		b) dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n. 4) per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni materiali per ogni porzione materiale - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 15,00	
	c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione - per ogni unità immobiliare in formato A3 o A4 - per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa particella edificiale e stessa titolarità	5,00 fino all'importo massimo di 15,00			c) degli indici di cui all'art. 17 della L.R. n. 4/1999 (indice dei soggetti titolari del diritto di proprietà e indice reale) (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999) - per ogni nominativo - per ogni ricerca indice reale per partita, particella, p.ed. divisa in porzioni	0,20 0,20	
	d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto - per ogni documento	3,00			d) del giornale tavolare - per ogni G.N. - per ogni giorno	0,20 2,00	
	e) delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio e luglio), dei punti fiduciali con le monografie e delle mappe storiche d'impianto - tramite appositi applicativi web	0,00	I dati concessi a titolo gratuito su portali dedicati (ad esempio opendata, OPENkat), non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.		e) dei piani di divisione in porzioni materiali - per ogni piano di divisione	3,00	
					f) delle istanze (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					g) delle istanze (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					h) del decreto tavolare (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					i) del documento tavolare (quando il decreto è già emesso) (art.18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L) - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non digitalizzati - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 10,00	
					j) del documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso) (art.18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L) - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non digitalizzati - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 10,00	
					k) del fascicolo digitalizzato tramite collegamento in rete - in mancanza di classificazione: copia completa del fascicolo digitalizzato, per ogni G.N. - in presenza di classificazione: per le varie tipologie di documento (istanza, decreto, atto, ecc.)	15,00 Vedi tariffe di cui al presente punto	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
3	Estrazioni files digitali da base informativa		
	a) di informazioni numeriche cartografiche fino al formato massimo disponibile - per ogni file	5,00	
	b) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione - per ogni file - per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa particella edificiale e lo stesso titolare	5,00 fino all'importo massimo di 15,00	
4	Copia autentica degli atti catastali da base informativa o documentazione cartacea del catasto (attività certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento in rete a completamento del programma informatico		
	a) dei dati censuari, in aggiunta al tributo di visura cui al punto 2 lettera a)	10,00	Trasmissione mediante e-mail di certificati: per ogni operazione di cui al punto 4, lettere a), b), c) e d), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli abbozzi di campagna, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 2 lettera b)	10,00	
	c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 2 lettera c)	10,00	
	d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 2 lettera d)	10,00	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
3	Estrazioni files digitali da base informativa		
	a) estrazione del file digitale relativo ad un piano di divisione materiale presso gli uffici o tramite collegamento in rete - per ogni piano di divisione materiale	5,00	
4	Copia autentica degli atti tavolari da base informativa o documentazione (attività certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento in rete a completamento del programma informatico		
	a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 1, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19, comma 5 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso - per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale	10,00	Trasmissione mediante e-mail di certificati: per ogni operazione di cui al punto 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 1, L.R. 14.8/1999, n. 4 e art. 19, comma 5 Reg.) - per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale	20,00	
	c) dei piani di divisione in porzioni materiali - per ogni piano di divisione	10,00	
	d) copia di istanze (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	e) copia di istanze (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	f) copia di decreto tavolare (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	g) copia di documento tavolare (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	15,00	
	h) copia di documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	15,00	
	i) altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari (art. 19, comma 3 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
5	Aggiornamento degli atti del catasto		
5A	Dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione negli atti del catasto fabbricati, per ogni unità immobiliare		
	a) per ogni unità immobiliare - trasmesse per via telematica tramite il portale OPENkat - presentate con altre modalità	35,00 50,00	I tributi, calcolati per ogni unità immobiliare, sono dovuti per ogni dichiarazione, che può essere ripetuta una seconda volta senza pagamento di ulteriori tributi, entro 60 giorni dalla comunicazione della non registrabilità.
	b) relativamente alle seguenti tipologie: - cambio di identificativo dell'unità immobiliare - variazione toponomastica - variazione di porzioni materiali - presentazione planimetrica - unità classabili in una qualsiasi categoria F	0,00	Delle dichiarazioni la cui non registrabilità è già stata comunicata, è ammessa una sola ripresentazione, senza pagamento di ulteriori tributi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
5B	Approvazione dei tipi di frazionamento		
	a) per ogni tipo di frazionamento	65,00	I tributi sono dovuti per ogni domanda di approvazione, che può essere ripetuta una seconda volta senza pagamento di ulteriori tributi, entro 180 giorni dalla comunicazione della non registrabilità.
	b) suddivisione in blocchi d'ufficio di un frazionamento prenotato: - per ogni nuovo blocco creato	100,00	
	c) relativamente le seguenti tipologie - variazioni di coltura	0,00	
6	Altri prodotti		
	a) Scarico dei dati censuari relativi al catasto fondiario e catasto fabbricati - per ogni record elaborato	0,01	Si considerano fogli di mappa storici le edizioni cartacee fino alla data della numerizzazione. I dati concessi a titolo gratuito (opendata) su portali dedicati, non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.
	b) Scarico dei file contenenti le informazioni geometriche della cartografia catastale numerica - file numerici, della situazione delle particelle validate o prenotate, corrispondenti ad un intero comune catastale, per ogni file	50,00	
	c) Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici	50,00	
	d) Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici con superficie disegnata inferiore alla metà	25,00	
	e) Consultazione delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio e luglio), dei punti fiduciali e delle mappe storiche d'impianto: - tramite appositi applicativi web ed applicazioni per smartphone, messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento	0,00	
	f) Servizi di posizionamento, in tempo reale e in post-processing: - tramite le stazioni GNSS realizzate dal Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento, denominato TPOS	0,00	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
5	Domande tavolari		
	Domande tavolari - per ogni istanza	25,00	

TABELLA B	
-----------	--

CANONI DI COLLEGAMENTO AI SOTTOSISTEMI TAVOLARE E CATASTALE FONDIARIO E DEI FABBRICATI DEL SISTEMA OPENKAT

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
	a) collegamento monoutente - per ogni anno solare b) Collegamento multiutente - per ogni anno solare	90,00 540,00	Per contratti di collegamento di cui ai punti a) e b) che non coprono un intero anno solare, il canone annuale viene suddiviso proporzionalmente ai mesi di validità del contratto. Le frazioni di mese contano come mesi interi.

TABELLA C

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI TAVOLARI, DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E CANONE OPENkat

1	Amministrazioni e soggetti in esenzione dal pagamento dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat di cui alle allegare <i>tabella A e B</i> della presente delibera	ANNOTAZIONI
	<p>a) le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p> <p>b) tutte le amministrazioni dello Stato e gli uffici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) aventi sede nel territorio provinciale, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p> <p>c) le Strutture, gli Enti strumentali e funzionali e le Agenzie e le Aziende di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3, nonché le società previste dal numero 5.1, comma 5 dell'allegato alla deliberazione della giunta provinciale n. 1449 del 6 luglio 2012, della Provincia Autonoma di Trento</p> <p>d) i Comuni della Provincia autonoma di Trento, loro Consorzi od Unioni e le Comunità di Valle, i Consorzi obbligatori di miglioramento fondiario, irrigui e di bonifica, aventi sede nel territorio provinciale, e i Comuni di Valvestino e Magasa in provincia di Brescia ed il Comune di Pedemonte in provincia di Vicenza, e le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC) limitatamente al rispettivo territorio di competenza</p> <p>e) i soggetti privati aventi sede nel territorio provinciale, incaricati, sulla base di una disposizione di legge o regolamentare o di una apposita convenzione da parte della Provincia Autonoma di Trento di espletare funzioni di pubblico interesse o di surrogare la Provincia Autonoma di Trento stessa nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo i limiti stabiliti nella disposizione o convenzione d'incarico e del contratto di collegamento</p> <p>f) l'Opera Universitaria di Trento, l'Università degli Studi di Trento, le fondazioni, gli istituti, gli enti funzionali e le agenzie che operano nel campo della ricerca e della cultura e che svolgono attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale di cui alla L.P. 2 agosto 2005, n. 14.</p> <p>g) la Provincia Autonoma di Bolzano, i suoi Enti strumentali e funzionali, le Agenzie e le aziende nonché gli Enti locali aventi sede in provincia di Bolzano, sulla base del principio di reciprocità, applicando le stesse condizioni praticate dalla stessa nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi Enti strumentali e funzionali e Agenzie nonché degli enti pubblici territoriali del Trentino</p>	<p>Per le amministrazioni e i soggetti di cui al punto 1 è inoltre prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la messa a disposizione di scarichi informatici delle basi dati del Catasto, tramite il portale OPENkat/Fornitura dati, limitatamente ai territori dei rispettivi Comuni Catastali di competenza e come stabilito con determinazione del dirigente del servizio catasto; - la consultazione puntuale delle basi dati del Catasto tramite accessi di interoperabilità Web Services, come stabilito dal regolamento tecnico approvato con determinazione del dirigente del servizio catasto.
2	Amministrazioni e soggetti in esenzione dal pagamento dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali di cui all'allegata <i>tabella A</i> della presente delibera, con soggezione al pagamento del canone di collegamento al portale OPENkat di cui all'allegata <i>tabella B</i>	ANNOTAZIONI
	<p>a) Al di fuori delle amministrazioni di cui al punto 1, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p>	